

Allegato "A" al Numero 34632 di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IL SOLE DENTRO DI ALESSANDRIA ONLUS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione denominata "IL SOLE DENTRO DI ALESSANDRIA ONLUS".

Tale Associazione opera nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.

2 - L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna dell'Associazione stessa.

3 - L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2 - SCOPI E PRINCIPI FONDAMENTALI

1- L'Associazione ha per oggetto i seguenti scopi e finalità:

* favorire la comunicazione, la socializzazione, la riabilitazione nei vari aspetti, generali e personalizzati, di persone con problemi di autismo, ciò al fine di garantire loro il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità;

* creare un collegamento tra le famiglie al fine di promuovere e valorizzare le potenzialità terapeutiche come primaria componente educativa;

* sostenere, promuovere e collaborare con fondazioni di ricerca scientifica, al fine di orientare la ricerca verso lo studio delle cause e dei possibili rimedi dell'autismo;

* promuovere la diffusione a livello di opinione pubblica e tra gli operatori nel settore, mediante corsi, convegni, pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali della conoscenza dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM);

* stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli enti pubblici e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative;

* formare rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche e con altre associazioni (italiane e straniere) di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

L'associazione opera in via esclusiva o prevalente nei settori di cui l'articolo 10 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo numero 460/1997.

L'Associazione per perseguire i predetti scopi può svolgere le seguenti attività:



- interventi psico-educativi a base cognitivo-comportamentale, secondo le linee guida della Regione Piemonte, nazionali ed internazionali, per bambini, adolescenti e adulti, sia individuali, sia di gruppo;
- attività di tempo libero per bambini, adolescenti e adulti;
- gruppi di auto aiuto;
- formazione e supervisione di operatori, insegnanti e volontari che si occupano di persone con disturbo dello spettro autistico;
- sostegno psicologico individuale e di gruppo alle famiglie che vogliono affrontare un percorso di consapevolezza.

Inoltre, l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolari necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

3 - E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti stabiliti dal comma 5 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 460/1997.

4 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5 - Gli utili o gli avanzi di gestione possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 - SEDE

1 - La sede dell'Associazione è fissata in Alessandria, attualmente in via della Maranzana numero 3; il cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non richiederà la stipula di un rogito notarile.

ART. 4 - SOCI

1 - I soci sono coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e versano annualmente la quota associativa. Sono membri di diritto i soci fondatori.

2 - All'aspirante socio deve essere consegnata una copia ag-

giornata dello Statuto.

3 - La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'Associazione.

4 - L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.

5 - I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla delibera del Consiglio Direttivo. La delibera sull'ammissione è inappellabile. Il rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all'interessato.

6 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- onorari;
- sostenitori;
- ordinari.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo;

soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico;

soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

7 - Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

8 - E' esclusa ogni limitazione dei diritti e degli obblighi dei soci, così come è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione.


9 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

10 - Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

11 - Il Consiglio Direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, provvede a comunicare i nominativi dei soci esclusi.

ART. 5 - PATRIMONIO



- 1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
- 2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- quote associative;
 - ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

ART. 6 - ESERCIZIO SOCIALE

- 1 - L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell'Associazione.
- 2 - Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo per la relativa approvazione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1 - Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Revisore, se nominato.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1 - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di posta ordinaria o elettronica a tutti i soci, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno sette giorni della data fissata per la riunione.
- 2 - Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
- 3 - L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
- 4 - L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
- giorno, ora e sede della prima convocazione;
 - giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
 - ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
 - elenco dei soci esclusi per un qualsiasi motivo;
 - un prospetto per l'eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente.

Nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

- 5 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno della prima, saranno sempre valide qualunque sia

il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

6 - Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

7 - Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno 3/4 dei soci con diritto al voto e con la metà più uno dei voti favorevoli. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

8 - L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

9 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

10 - Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

11 - Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- l'elezione o sostituzione degli organi sociali;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- l'approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell'attività da svolgere.

12 - L'Assemblea straordinaria delibera in tema di:

- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina dei liquidatori del patrimonio.

13 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

14 - I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.


Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri che durano in carica per un periodo di quattro anni e possono essere rieletti.

2 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'associazione e per la sua amministrazione;
- ammettere i nuovi soci;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
- escludere i soci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 10.

3 - Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere



dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.

4 - I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

2 - I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice Presidente, sono i seguenti:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo;
- eseguire le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - REVISORE

1 - Il revisore, qualora nominato dall'assemblea, dura in carica un triennio ed è rilegibile.

2 - La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

3 - Sono compiti del Revisore:

- verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verificare il bilancio consuntivo e quello preventivo prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale al Rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.

Art. 12 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

2 - Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

3 - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 13 - NORME RESIDUALI

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, 7 marzo 2014.

Firmati: RENATO PEOLA
CARLO TAVERNA
FULCO PAOLO
ANDRES PATRICIO FUENTES CANIVILO
BRANCALEON MILENA in Bruno
SARA PATRUCCO in Marengo
DELMASTRO GIANNA in Peola
CAVAZZINI ROBERTA NATALIA in Leone
LUIGI ONETO Notaio

* * * * *

Certifico io sottoscritto **Luigi Oneto** Notaio alla residenza di Alessandria che la presente copia composta di undici pagine è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso fiscale in carta libera.

Alessandria, via Migliara 18,

19 marzo 2014

Luigi Oneto

